**RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

(ai sensi dell’Allegato B all’Avviso del 21.09.2022)

**1 – Informazioni generali sul progetto**

Breve descrizione dell’iniziativa proposta.

*N.B. La Sezione va compilata in relazione ai programmi di investimento di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, da intendersi per singola impresa di grandi dimensioni proponente e/o aderente.*

**2 – Interventi previsti**

All’interno di ciascuno degli obiettivi ambientali DNSH, qualora applicabili, descrivere:

* tipologia di attività previste;
* tecnologie utilizzate per raggiungere gli obiettivi;
* quantificazione degli investimenti (distinguendo la quota relativa all’investimento produttivo e quella relativa al progetto R&S).

**3 – Risultati attesi**

**3.1 Valutazione di sostenibilità**

Fornire di seguito tutti i dettagli disponibili in merito al “*contributo sostanziale*” per il raggiungimento degli obiettivi ambientali pertinenti, almeno uno, come descritti nella Tabella 1 (valutazione di sostenibilità positiva). Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" ad almeno uno dei sei obiettivi, si considera implicita la conformità al principio DNSH per tale obiettivo.

Possibili elementi di prova:

* presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.;
* esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
* utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
* evidenze sull’utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti climatico/ambientali negativi;
* possesso, relativamente al processo produttivo, di una certificazione ambientale (ad es. EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel) o dimostrazione di avvio della procedura di certificazione;
* progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale;
* riguardo il solo obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico:
  + 1. per interventi previsti in opere murarie:

1. in caso di **costruzione di nuovi edifici**, possesso di:
   * + attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB);
     + asseverazione di soggetto abilitato attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl, nren) dell’edificio sia inferiore per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;
2. in caso di **ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici**, è necessario prendere in considerazione almeno uno dei seguenti criteri di ammissibilità:
   * + - ristrutturazione importante[[1]](#footnote-1) (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la “ristrutturazione importante” che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
       - miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40% rispetto al rendimento dell’edificio prima della ristrutturazione[[2]](#footnote-2) o della riqualificazione;
3. per interventi che prevedano l’acquisto di veicoli, rientranti nella definizione di cui all’art. 15.5, lettera g) del DM 13.06.2022, è necessario fare riferimento ai contenuti della Scheda n. 9 della circolare MEF 32/2021, laddove applicabile, a seconda della categoria di veicoli previsti nel programma di investimenti.

Riguardo i restanti cinque obiettivi ambientali, qualora pertinenti, si dovrà quindi dimostrare la sola assenza di danno significativo. A tal fine, sarà necessario fornire le informazioni minime, riportate sinteticamente ai punti successivi, di cui più specificamente alle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.

**3.2 Valutazione LCA**

Fornire analisi LCA (*Life Cycle Assessment*) nell’ipotesi in cui l’effetto sull’obiettivo ambientale sia riferibile principalmente al prodotto e non al processo produttivo (Es. LCA “dalla culla alla tomba”,) e/o fornire evidenza del rispetto degli standard UNI EN ISO di riferimento (ed esempio 14025, 14040, 14044).

**3.3 Conformità al principio DNSH**

*Di seguito, per ciascuno degli obiettivi ambientali, sono forniti esempi di cui ai contenuti minimi delle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.*

**3.3.1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non:

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie:

* Ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante di primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
* Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o della riqualificazione.

Scheda 9 – Acquisto di veicoli: Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l’acquisto di veicoli in linea con l’obiettivo di contenere le emissioni GHG.

**3.3.2 - Adattamento ai cambiamenti climatici**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

**3.3.3 - Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Scheda 2 – Costruzione di nuovi edifici e Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non: piena adozione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, per quanto riguarda la gestione delle acque, le soluzioni tecniche adottate dovranno rispettare gli standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda di riferimento.

**3.3.4 - Economia circolare**

Scheda 2 - Costruzione di nuovi edifici e Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non:

* Rispetto del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii., “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
* Dimostrare che almeno il 70%, calcolato rispetto al peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati, ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Scheda 9 - Acquisto di veicoli: **Per tutte le categorie di veicoli**, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute).

Pertanto, oltre all’applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2021 inerente l’Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti finale.

**3.3.5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non:

* Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita un’accurata indagine in conformità con la legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell’identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente;
* per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “*Authorization List*” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
* per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
* dovrà essere fornita, se la ristrutturazione dovesse interessare locali a rischio, una valutazione del rischio Radon, realizzata secondo i criteri tecnici indicati nel quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Scheda 9 - Acquisto di veicoli: i veicoli devono essere conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell’omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli devono rispettare le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell’allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**3.3.6 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non

Il rispetto dei criteri di cui alla Scheda 2 è insito nel rispetto della normativa nazionale vigente; pertanto, a tale scopo, è sufficiente inserire il riferimento al rispetto della normativa applicabile al caso specifico.

Inoltre, nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimento e rifiniture, o ristrutturazione su almeno 1000 mq di superficie (su uno o più edifici) dovranno essere forniti elementi riguardo l’utilizzo di materiali legnosi di cui al contenuto delle schede MEF (ove applicabili alla tipologia di investimento).

Scheda 9 - Acquisto di veicoli: I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri 21 stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-3).

I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.

***Tabella 1 - Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo ambientale** | **Elementi oggetto di verifica** | **Note** |
| **Mitigazione** | *Gas serra* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione. |
| **Adattamento** | *Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all’occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso. |
| **Sostenibilità** | *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee. |
| **Economia circolare** | *Efficientamento processi e utilizzo prodotti* | Il progetto è conforme al principio DNSH se:   * + è efficiente in relazione alle risorse principali usate;   + non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;   + conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico. |
| **Prevenzione e riduzione** | *Inquinamento* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali). |
| **Protezione e ripristino** | *Biodiversità ed ecosistemi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli. |

***Tabella 2 - Schede di riferimento circolare MEF 32/2021***

|  |  |
| --- | --- |
| **Schede applicabili circolare MEF/32/2021** | **Applicabilità** |
| *Scheda 2* | Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non |
| *Scheda 9* | Acquisto di veicoli |

1. Ristrutturazioni importanti che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell’edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il miglioramento del 30% deriva da un’effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni. [↑](#footnote-ref-2)
3. Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). [↑](#footnote-ref-3)